



Diritto dell'emergenza Covid-19 e recovery fund

La tecnica al servizio della giustizia penale Attività giudiziaria a distanza nella conversione del decreto "cura Italia"

di [Giuseppe Santalucia](#)

10 aprile 2020

La tecnica al servizio della giustizia penale

Attività giudiziaria a distanza nella conversione del decreto "cura Italia"

di Giuseppe Santalucia

sommario: 1. Premessa. – 2. Ulteriori ipotesi di deroga alla sospensione dei termini e al rinvio delle udienze. – 3. Attività giudiziaria a distanza. Le indicazioni originarie del decreto legge. – 3.1. Modalità di partecipazione a distanza. – 3.2. Presenza in remoto dell'ausiliario? – 4. Ampliamento dei casi di attività giudiziaria da remoto. – 4.1. L'udienza da remoto fuori dell'aula di udienza. – 4.2. Collegamento a distanza e presenza in ufficio. – 5. Attività giudiziaria da remoto in corso di indagini. – 5.1. Modalità di attuazione. – 6. Le novità per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione. – 6.1. La presentazione delle richieste di trattazione dei procedimenti. – 6.2. Il decorso della prescrizione per i procedimenti pendenti nel giudizio di legittimità. – 6.3. L'eccezionale "cameralizzazione" non partecipata dei procedimenti con udienza pubblica e con partecipazione camerale. – 6.3.1. La richiesta di discussione orale. – 6.3.2. Modalità di trattazione. – 6.3.3. Nuova procedura ed esigenze di rinvio di udienze già fissate. – 6.3.4. – Modalità di

decisione. – 7. Deliberazione da remoto. – 8. Un’osservazione finale. –

1. Premessa. – I lavori parlamentari di conversione del decreto legge n. 18 del 2020 (cd. cura Italia) – disegno di legge n. 1766 AS – procedono speditamente

L’8 aprile, nella seduta antimeridiana, sono stati conclusi i lavori della competente Commissione parlamentare del Senato in sede referente (5° Commissione Bilancio) ed è stato proposto all’Aula un testo modificato alla luce dell’approvazione, per quel che ora interessa, di un emendamento governativo e di alcuni subemendamenti allo stesso.

L’assemblea del Senato, dopo l’apposizione da parte del Governo della questione di fiducia, ha approvato, nella seduta pomeridiana del 9 aprile, l’emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge, formato sulla base di quanto approvato dalla Commissione referente il giorno precedente.

Alcune importanti novità per il settore penale sono conseguenza delle modifiche approvate in sede referente, che, con ogni probabilità, saranno presto legge, facendosi fatica ad immaginare che i lavori successivi porteranno ulteriori modifiche, con conseguente necessità che il testo, ora trasmesso alla Camera dei deputati, ritorni all’esame del Senato.

Nel frattempo il Governo ha emanato il decreto legge n. 23 – G.U. dell’8 aprile 2020 – con cui ha rinviato all’11 maggio prossimo la cessazione del periodo, prima compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, durante il quale sono sospesi di diritto i termini per il compimento di qualsivoglia atto processuale e le udienze sono rinviate ad altra data in riferimento a tutti i procedimenti pendenti, salvo alcune tassative eccezioni che proprio il decreto legge n. 18 del 2020, della cui conversione ora ci si occuperà, ha definito.

Il periodo di stasi obbligatoria pressoché totale della giustizia penale è quindi prorogato sino all’11 maggio prossimo; dal 12 maggio, e con cessazione comunque, come già previsto al 30 giugno 2020, avrà inizio il secondo periodo dell’emergenza, quello in cui, con provvedimenti dei dirigenti degli uffici giudiziari potrà organizzarsi – tenendo conto delle risorse disponibili – lo svolgimento di attività in misura più ampia.

2. Ulteriori ipotesi di deroga alla sospensione dei termini e al rinvio delle udienze. – Il catalogo dei procedimenti che sono sottratti, in via di eccezione, alla duplice regola della sospensione dei termini e del rinvio di udienza, è arricchito, in forza di un emendamento governativo in sede di conversione del decreto legge n. 18, dalla previsione dei procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69 – legge sul mandato di arresto europeo – e dei procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale

L'approvazione di altro emendamento, di provenienza parlamentare, ha completato la disposizione relativa ai procedimenti di convalida di arresto e di fermo, già esclusi dal blocco di attività, con l'aggiunta dei procedimenti di convalida degli ordini di allontanamento immediato dalla casa familiare.

Anche per i menzionati procedimenti, pertanto, non valgono le misure di restrizione e di essi è imposta la trattazione ordinaria, senza sospensione di termini e rinvio di udienze.

Altra novità in tema è stata apportata dal decreto legge n. 23, emanato – come detto – qualche giorno fa: nel prorogare all'11 maggio la cessazione della fase emergenziale di maggiore restrizione delle attività giudiziarie, ha previsto, in deroga, che il blocco non debba riguardare i procedimenti penali a carico di persone in stato di restrizione cautelare, i cui termini massimi ex art. 304 cod. proc. pen. scadranno nei sei mesi successivi all'11 maggio, nuova data di cessazione della fase giudiziaria di maggiore rallentamento, che ha sostituito quella del 15 aprile.

Questa disposizione integra quella del decreto legge n. 18 in corso di conversione, che esclude dall'applicazione della normativa emergenziale, in punto di sospensione dei termini e di rinvio delle udienze, i procedimenti con scadenza nel periodo ivi indicato – ossia dal 9 marzo al 15 aprile, ora 11 maggio 2020 – dei termini massimi di custodia cautelare di cui all'art. 304 cod. proc. pen.

Se, però, quel che rileva nel decreto legge n. 18 è che i termini di custodia ex art. 304 scadano nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile, ora 11 maggio, imponendosi in tal caso la trattazione ordinaria senza alcuna sospensione o rinvio di attività, per il decreto legge n. 23 il dato rilevante è che la scadenza di quegli stessi termini cada nel periodo successivo all'11 maggio e sino al 12 novembre 2020. Tale categoria di procedimenti, individuata secondo questo nuovo criterio, si aggiunge a quella precedente, formata dai procedimenti in cui i termini di custodia ex art. 304 vanno in scadenza nel precedente periodo, intercorrente tra il 9 marzo e il 15 aprile, ora 11 maggio.

Entrambe le categorie di procedimenti sono sottratte alle regole eccezionali e temporanee della sospensione dei termini processuali e del rinvio dell'udienza.

Si può dunque affermare che i procedimenti nei confronti di imputati detenuti, i cui termini massimi di custodia di cui all'art. 304 vanno a scadere nel periodo dal 9 marzo all'11 novembre 2020, devono essere oggetto di trattazione senza applicazione alcuna della normativa emergenziale.

3. Attività giudiziaria a distanza. Le indicazioni originarie del decreto legge. – Novità più consistenti attengono alla possibilità che il lavoro giudiziario, e non solo gli impegni di udienza, sia esercitato con le modalità del collegamento da remoto

Già il decreto legge ha disposto – art. 83, comma 12 – che nell'intero periodo interessato dall'emergenza, ossia dal 9 marzo al 30 giugno 2020, “la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis disp. att. cod. proc. pen.”

La normativa dell'emergenza non distingue tra udienza dibattimentali e udienze camerali e tra tipologie di reati per i quali si procede o, ancora, per veste processuale della persona della cui partecipazione a distanza si discuta.

Presupposto necessario per dare luogo ad una udienza a distanza è:

- che la persona sia detenuta in espiatione di pena o per titolo cautelare o raggiunta da misura di sicurezza detentiva;
- che il collegamento a distanza audiovisivo sia anche tecnicamente possibile.
- udienze di convalida di arresto in flagranza e fermo;
- interrogatorio di garanzia *ex art.* 294 cod. proc. pen., incombente pienamente assimilabile, ai fini che ora rilevano, ad un'udienza;
- udienza di riesame;
- udienze preliminari, dibattimentali e udienze dei procedimenti in camera di consiglio;
- procedimenti di esecuzione, sia nel caso del detenuto nel circondario che di detenuto fuori del circondario, e procedimenti di sorveglianza.

Si ha così che se al processo, o al procedimento camerale, deve prendere parte, a qualsiasi titolo, una persona ristretta nella libertà personale, allora, in deroga alla tassativa tipologia di casi della disciplina ordinaria, si procede per mezzo dei collegamenti audiovisivi a distanza, sempre che ve ne sia la possibilità tecnica e se ne ravvisi l'opportunità processuale.

Le ipotesi in cui può procedersi a distanza sono, esemplificativamente:

3.1. Modalità di partecipazione a distanza. – La normativa del decreto legge n. 18, al netto delle innovazioni apportate in sede di conversione, è derogatoria di quella a regime per quanto attiene ai presupposti, non anche per quel che concerne le modalità di attivazione del collegamento a distanza e, soprattutto, l'individuazione del luogo di svolgimento delle udienze

Esso, nella previsione del decreto, resta quello ordinario, sicché il giudice può giovare del nuovo modulo recandosi comunque in ufficio e dando corso da lì, specificamente da un ambiente istituzionalmente destinato alla trattazione delle udienze, al collegamento.

Il decreto legge n. 18, ancora, fa richiamo, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui all'art. 146-*bis* disp. att. cod. proc. pen., in particolare;

- alla disposizione che impone che vi sia la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti sia nel luogo di udienza che in quello remoto, con possibilità effettiva di udire quanto viene detto. Ciò anche quando vi sia una pluralità di collegamenti con più luoghi remoti, in modo che tutti siano messi nelle condizioni di vedere e udire gli altri;

- alla possibilità per il difensore, o il suo sostituto, di essere presente nel luogo remoto e alla possibilità che il difensore o il suo sostituto, presenti in aula di udienza, si consultino riservatamente con l'imputato, o in genere con la persona assistita, per mezzo di strumenti tecnici idonei;
- alla equiparazione del luogo remoto a quello del luogo di udienza, con conseguente possibilità per il giudice di esercitare anche in remoto i poteri di direzione e di disciplina.

3.2. Presenza in remoto dell'ausiliario? – Non è invece richiamata la disciplina contenuta nel comma 6 dell'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen., secondo cui, tra l'altro, "un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti"

Dal mancato richiamo sorge la questione se possa farsi a meno della presenza in remoto di un ausiliario del giudice e se quindi la persona detenuta posta a distanza possa partecipare all'udienza senza che un ausiliario ne attesti l'identità e attesti l'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei suoi diritti o facoltà.

Si può osservare, ma il rilievo – come si dirà a breve – è superato dalle modifiche apportate in sede di conversione, che la partecipazione a distanza, in deroga alla disciplina ordinaria, è riservata ai soggetti comunque detenuti. Sarebbe allora difficile ipotizzare che in remoto possa non esserci un pubblico ufficiale, un ausiliario che, a quel punto, svolgerà tutte le attività che il non richiamato comma 6 dell'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen. gli assegna in via ordinaria.

4. Ampliamento dei casi di attività giudiziaria da remoto. –
L'emendamento governativo ha ulteriormente investito sulla modalità operativa del collegamento a distanza. Si stabilisce ora che "le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero,

dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia”

Non è più decisivo, per l’attivazione del collegamento a distanza, che all’udienza prenda parte una persona detenuta o internata.

Quel che rileva è che si tratti di udienza, quale che sia il tipo di procedimento, in cui non debbano intervenire soggetti diversi da quelli specificamente indicati, e quindi, volendo tentare qualche esemplificazione, non debbano intervenire: – testimoni, sempre che non siano appartenenti alla polizia giudiziaria; – coimputati o imputati di reati connessi o collegati per i quali si proceda separatamente, non potendo costoro ricadere nella nozione di parti private, perché sono parti sì ma del procedimento separato; – altre persone, sempre non appartenenti alla polizia giudiziaria, la cui presenza sia necessaria per l’assunzione di determinati mezzi di prova, quale una ricognizione o un confronto o un esperimento, fatta salva per quest’ultima ipotesi la previsione di eccezione per periti, consulenti o altri ausiliari tecnici.

La disposizione allarga in misura considerevole l’ambito applicativo della disciplina del lavoro giudiziario da remoto e, nel far ciò impone che siano salvaguardati il contraddittorio e l’effettività della partecipazione delle parti alle attività di udienza; e che, in conseguenza, sia previamente verificata l’idoneità al fine delle modalità di svolgimento a distanza.

Allo stesso modo, con altro emendamento di provenienza parlamentare – che ha aggiunto una lettera, *h-bis*), alla elencazione di cui al comma 7 dell’articolo 83 – si è previsto che tra le misure organizzative che i dirigenti degli uffici giudiziari dovranno adottare per regolare l’attività nel secondo periodo dell’emergenza, specificamente dal 12 maggio al 30 giugno 2020, potranno inserire lo svolgimento dell’attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto, che siano comunque tali da salvaguardare il contraddittorio e l’effettività della partecipazione delle parti.

4.1. L'udienza da remoto fuori dell'aula di udienza. – Il giudice, prima dell'udienza, dovrà comunicare ai difensori delle parti, e quindi non anche alle parti personalmente, oltre che al pubblico ministero, e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione – e qui sono da intendersi tutti gli altri soggetti che non sono per definizione assistiti da un difensore, quindi periti, consulenti, ausiliari – giorno, ora e modalità di collegamento

Con l'inciso "prima dell'udienza" la disposizione del testo licenziato dal Senato intende dire che il giudice dovrà dare le prescritte indicazioni in tempo utile per lo svolgimento di quelle attività che, per quanto siano tipicamente di udienza, si svolgeranno senza che egli sia fisicamente presente nell'aula dedicata all'udienza, in specie nei locali dell'ufficio giudiziario a tal fine predisposti.

Le indicazioni dovranno pervenire a tutti i soggetti interessati in modo che possano attrezzarsi per il collegamento da remoto, che sarà non necessariamente con l'aula di udienza, potendo appunto il giudice allocarsi in altro luogo, in particolare, sempre al fine di evitare il pericolo di contagio, dalla sua abitazione, e da lì dirigere le attività, purché siano assicurate le modalità operative di cui si è detto.

I difensori dovranno attestare l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, parteciperanno all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Non è indicato, a tal proposito, quale dovrà essere la postazione del collegamento, sicché non vi sono ostacoli a che essa sia individuata nei locali dello studio professionale. Per il caso in cui l'assistito si trovi in stato di arresto o fermo in un luogo di restrizione domiciliare (abitazione, altro luogo di priva dimora, luogo pubblico di cura o di assistenza, casa famiglia protetta), la partecipazione da remoto per l'udienza di convalida, anche del suo difensore, potrà farsi "anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile". In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata sarà accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente.

Il fatto che si preveda che potrà farsi "anche dal più vicino ufficio di polizia giudiziaria" sembra voler dire che il collegamento potrà realizzarsi da altri luoghi, e quindi anzitutto da quello di restrizione domiciliare o, ove ricorrano le necessarie autorizzazioni, dai locali dello studio professionale del difensore.

4.2. Collegamento a distanza e presenza in ufficio. – Il solo soggetto che dovrà giocoforza partecipare all'udienza dai locali dell'ufficio giudiziario è l'ausiliario del giudice incaricato della redazione del verbale di udienza, che darà in esso atto: – delle modalità di collegamento da remoto utilizzate; – delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni; – nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma. 2, del codice di procedura penale o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale

Il riferimento ultimo è al visto che il presidente, o il giudice in caso di organo monocratico, devono apporre sul verbale di udienza sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto; dalla previsione che questi debba attestare l'impossibilità dell'apposizione del visto si trae conferma di quanto prima affermato, ossia che l'udienza con collegamento a distanza non vedrà più, come nella disciplina ordinaria e mantenuta anche nel decreto legge, il collegamento tra un luogo remoto e il locale istituzionalmente dedicato allo svolgimento delle udienze, potendo il giudice collegarsi anche da altri luoghi diversi dall'ufficio giudiziario, in particolare, è il caso di ribadire, dalla sua abitazione.

Si consideri, a tal proposito, che nei piani organizzativi dei dirigenti degli uffici giudiziari, diretti a regolare il secondo periodo dell'emergenza – lo si è prima segnalato – potrà essere disciplinato il collegamento da remoto anche degli ausiliari del giudice, il che – sembra di capire ponendo a raffronto quella disposizione con questa ora in esame che regola lo svolgimento a distanza delle udienze penali –, di tutti gli ausiliari che non siano quelli con compiti di verbalizzazione delle attività compiute, i quali dovranno necessariamente essere presenti in collegamento dagli uffici giudiziari.

5. Attività giudiziaria da remoto in corso di indagini. – Un subemendamento all'emendamento governativo (entrambi approvati in Commissione referente e poi trasfusi nel maxiemendamento governativo) ha aggiunto importanti

disposizioni per la regolazione della fase delle indagini preliminari

Il periodo interessato da questa normativa, che resta pertanto temporanea, è sempre l'arco dell'emergenza, che si concluderà il 30 giugno 2020.

In tale ambito temporale, e in deroga alla normativa vigente, il pubblico ministero e il giudice, durante il corso delle indagini preliminari, potranno avvalersi di collegamenti da remoto, ancora una volta individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Tale possibilità è rimessa all'apprezzamento dell'autorità giudiziaria procedente, che sarà a chiamata a verificare, anzitutto, se la modalità ordinaria di compimento degli atti o dello svolgimento di attività possa essere fattore di rischio per il soddisfacimento delle esigenze di contenimento della diffusione dell'infezione.

Un primo prudente apprezzamento dovrà dunque riguardare il pericolo di contagio sulla base degli ordinari criteri che individuano nell'assembramento in spazi ristretti di più persone il forte pericolo di propagazione dell'infezione; ove questo non sussista, o non sussista in misura significativa, la modalità alternativa non dovrebbe essere adottata.

Occorre poi valutare l'adeguatezza dello strumento informatico per l'attivazione del collegamento da remoto.

Il riferimento, per questa parte, è alle disposizioni contenute nel decreto legge, art. 83, comma 12, già prima ampiamente richiamate. Come si è prima detto, il comma 12 dell'art. 83 del decreto legge fa riferimento, con la clausola di compatibilità, alle disposizioni di cui all'art. 146bis disp. att. cod. proc. pen.

Da qui la necessità:

-che tra luogo di udienza o altro luogo ove si trovi l'autorità giudiziaria procedente e luogo remoto vi sia la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi, con possibilità effettiva di udire quanto viene detto. Ciò anche quando vi sia una pluralità di collegamenti con più luoghi remoti, in modo che tutti siano messi nelle condizioni di vedere e udire gli altri;

- che al difensore, o al suo sostituto, sia consentito di essere presente nel luogo remoto e che il difensore o il suo sostituto eventualmente presenti nel luogo ove opera l'autorità giudiziaria – dal

momento che non è più necessario ipotizzare che giudice o pubblico ministero si trovino nei locali istituzionali – siano posti nelle condizioni di consultarsi riservatamente con l'imputato, o in genere con la persona assistita, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

È richiamata infine anche la regola dell'equiparazione del luogo remoto a quello dell'aula di udienza, da cui discende che, per l'attivazione del collegamento a distanza, occorre verificare che il giudice sia posto nelle condizioni di esercitare anche in remoto i poteri di direzione e di disciplina dell'udienza e che il pubblico ministero abbia pari poteri di direzione effettiva e piena dell'attività che viene svolta nel luogo distante.

Questa modalità da remoto può essere adottata per il compimento di qualsiasi atto di indagine o ricadente nella fase delle indagini, per il quale sia richiesta "la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone".

L'espressione è quanto mai ampia: nessun atto è escluso dal compimento da remoto, sicché le potenzialità operative, specie del pubblico ministero, sono significative.

Per il caso in cui al compimento dell'atto o dell'attività debba prendere parte una persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare, il riferimento operativo è a quanto disposto, per lo svolgimento delle udienze, dal comma 12 dell'art. 83 con il richiamo a talune delle previsioni di cui all'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen., e che sono state già prima richiamate.

5.1. Modalità di attuazione. – Per l'esecuzione del collegamento a distanza si prevede che "le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto". È ovvio che l'invito a recarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino presupponga che esso sia stato specificamente individuato, non potendo essere rimessa ai soggetti destinatari alcuna opzione individuale a tal proposito

Presso tale ufficio le persone parteciperanno al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procederà alla loro identificazione. Nel compimento dell'atto dovrà essere salvaguardata, ove necessario, la segretezza, e si dovrà assicurare, in ogni caso, alla persona sottoposta alle indagini la facoltà di consultazione riservata con il proprio difensore.

Questi parteciperà al compimento dell'atto da remoto collegandosi dai locali del suo studio professionale, salvo che preferisca essere presente nel luogo in cui si torva l'assistito, e quindi dall'ufficio di polizia giudiziaria indicato dall'autorità giudiziaria.

La redazione del verbale è attribuzione del pubblico ufficiale incaricato. Questi provvederà dando atto nel verbale “delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale”.

Quel che non pare sufficientemente chiaro è quale sia il luogo ove dovrà trovarsi il pubblico ufficiale verbalizzante, se cioè prenderà parte al collegamento dai locali dell'ufficio giudiziario, in conformità a quanto previsto dalla disposizione regolatrice dello svolgimento a distanza delle udienze, e di cui prima si è detto, o se anche lui potrà collegarsi da qualsiasi luogo idoneo, eventualmente dalla sua abitazione.

Per quanto detto in precedenza – v. par. 4.2. – è forse da ritenersi che l'ausiliario verbalizzante non potrà non essere presente nell'ufficio giudiziario interessato al collegamento da remoto, perché l'adempimento dei compiti di verbalizzazione, da una lettura complessiva dell'articolato licenziato dal Senato, sembra implicare la necessità della presenza fisica in ufficio.

6. Le novità per i procedimenti pendenti dinnanzi alla Corte di cassazione. – 6.1. La presentazione delle richieste di trattazione dei procedimenti. – È noto che alcuni procedimenti devono comunque essere trattati, pur durante il periodo di emergenza sanitaria: tra questi vi sono i procedimenti in cui, secondo la disposizione dell'art. 83, comma 2, lett. b), del decreto legge n. 18 ora in conversione, gli imputati, specie se detenuti, o i proposti nei procedimenti di prevenzione o, ancora, i loro difensori facciano espressa richiesta che si proceda e si tenga quindi

l'udienza – previsione questa, come molte altre, già contenuta nel decreto legge n. 11, poi abrogato in parte qua e assorbito dal decreto legge n. 18 –

La novità, frutto dell'emendamento governativo, è che la richiesta fatta dagli imputati o dai proposti non può essere presentata alla Corte di cassazione direttamente dai richiedenti, perché nel giudizio di legittimità le parti private intervengono nel giudizio tramite i difensori abilitati.

Opportunamente si è specificato che la richiesta debba essere veicolata per mezzo dei difensori, fermo restando il diritto personale di avanzarla in proprio, e che non possa provenire con altre modalità che non siano appunto quelle della presentazione ad opera del difensore abilitato. Una richiesta che provenga al di fuori del canale individuato in sede di conversione non avrà titolo per essere esaminata.

Neanche in sede di conversione si è previsto un termine entro il quale parti e difensori possano avanzare la richiesta di trattazione.

L'apposizione di un termine è invece oggetto delle misure organizzative che già sono state adottate dalla Prima Presidenza della Corte, differenziando tra le richieste per il primo periodo emergenziale – 9 marzo/15 aprile e ora 11 maggio –, per il quale è previsto (prov. to del 9 marzo 2020) un termine di tre giorni – a far data dall'entrata in vigore del decreto legge n. 11 –; e quelle per il secondo – 16 aprile e ora 12 maggio/30 giugno –, per il quale è previsto un termine di sette giorni – a far data dalla pubblicazione sul sito Internet della Corte di cassazione del decreto presidenziale n. 47 che il termine ha posto –.

La scelta del legislatore, se sarà confermata, come appare probabile, nel successivo *iter* parlamentare, potrà essere valutata non come segno di disattenzione o di una implicita delega ai dirigenti degli uffici giudiziari per l'individuazione discrezionale di un termine, ma come frutto della volontà di dare prevalenza al rinvio, per ovvie esigenze di prevenzione della diffusione del contagio, quanto meno nel primo periodo dell'emergenza, e quindi di far sì che le richieste di trattazione possano essere prese in esame solo e soltanto se le parti, o i loro difensori, si determinino immediatamente in tal senso, appena dopo l'entrata in vigore del decreto legge, e sempre che non sia stato già adottato, al momento della proposizione della richiesta, il provvedimento di rinvio.

6.2. Il decorso della prescrizione per i procedimenti pendenti nel giudizio di legittimità. – In ragione dell’ovvia considerazione che i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione sono generalmente caratterizzati dalla prossimità alla scadenza del termine di prescrizione, l’emendamento governativo proposto in sede di conversione si è fatto carico di stabilire una regola valevole soltanto per tale categoria di procedimenti

Si stabilisce così che “nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo 30 giugno. 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020”.

Ciò significa che in tutti i procedimenti pendenti nel grado di legittimità e per quelli che pervengono alla Corte di cassazione nel periodo dell’emergenza sanitaria e che quindi devono essere per la prima volta assegnati ad una sezione e fissati per la trattazione, il decorso della prescrizione rimane sospeso.

Il termine iniziale di sospensione è sempre il 9 marzo, perché per regola generale di cui all’art. 83, comma 4, del decreto legge, in tutti i procedimenti penali in cui opera la regola della sospensione generalizzata dei termini il corso della prescrizione è sospeso, con decorrenza ovviamente dal termine iniziale per il quale vige il regime di sospensione dei termini.

I procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e quelli che alla stessa pervengono nel periodo dell’emergenza ricadono comunque nella categoria dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge e comunque alla data del 9 marzo 2020, sicché la sospensione della prescrizione opera per essi da quella data.

Il termine finale di sospensione è invece quello dell’udienza di trattazione, sia che essa venga individuata in forza di un riassetto dei ruoli già predisposti, sia che essa formi oggetto di prima individuazione per i procedimenti che pervengano in Corte nell’intervallo temporale dell’emergenza.

Ove l’udienza sia fissata in data successiva al 31 dicembre 2020, e ciò perché l’ordinata gestione dei ruoli non consente una data anticipata di trattazione, la sospensione della prescrizione cesserà comunque alla data del 31 dicembre 2020, misura ragionevole di contenimento di una

previsione necessitata dall'altrimenti ingovernabile situazione, con esposizione a sicuro, e irragionevole, rischio di prescrizione.

6.3. L'eccezionale "cameralizzazione" non partecipata dei procedimenti con udienza pubblica e con partecipazione camerale. – In via d'eccezione, e solo sino al 30 giugno 2020, la Corte di cassazione – in forza di un emendamento governativo opportunamente riformulato con approvazione di un subemendamento parlamentare – potrà decidere secondo il rito camerale non partecipato – art. 611 cod. proc. pen. – nei procedimenti che sulla base delle regole codicistiche dovrebbero essere trattati secondo il modulo camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen. o in udienza pubblica in forza della previsione di cui all'art. 614 cod. proc. pen

I difensori e il Procuratore generale non renderanno oralmente le conclusioni e la Corte si riunirà e deciderà in camera di consiglio sulla base di una procedura ampiamente sperimentata, che è quella delineata dall'art. 611 cod. proc. pen.

6.3.1. La richiesta di discussione orale. – La trasformazione del rito è però condizionata alla volontà della parte ricorrente e ad essa non si dà corso se questa, nel termine dato, fa richiesta di discussione orale

Parte ricorrente abilitata alla richiesta è soltanto la parte privata ricorrente e non anche il pubblico ministero che abbia proposto ricorso. Anche la parte pubblica, ove proponga ricorso, è "parte ricorrente" e però, come è noto, l'intervento nel giudizio di cassazione è riservato soltanto al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, che però non è parte ricorrente, e che è distinto e non gerarchicamente sovraordinato alle Procure e alle Procure generali della Repubblica, almeno non nel senso dell'attribuzione all'organo superiore dello stesso ambito di competenze proprie dell'organo inferiore, in modo da poter giustificare una sostituzione piena del primo al secondo.

Del resto, a conferma dell'individuazione della parte abilitata a chiedere la discussione orale soltanto nella parte privata soccorre la disposizione secondo cui la richiesta è presentata per iscritto "dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell'art. 613 del codice di procedura penale...", senza alcun accenno alle modalità di presentazione per la parte pubblica. Né suggerisce una opposta conclusione la successiva disposizione, a norma della quale "se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia

cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato”, perché essa tiene conto della possibilità che parte ricorrente sia la parte civile e che dunque la richiesta di discussione orale possa provenire da una parte, pur sempre privata, diversa dall'imputato.

L'emendamento governativo era invero di diverso contenuto sul punto. Esso prevedeva che la richiesta potesse essere presentata, sempre per iscritto, anche dal Procuratore generale ricorrente: dall'eliminazione di questo inciso nel testo infine votato si trae ulteriore conferma della validità della conclusione per cui la parte pubblica, ricorrente o requirente, non ha titolo a chiedere la discussione orale.

6.3.2. Modalità di trattazione. – La richiesta di discussione orale dovrà pervenire per tempo – e specificamente “entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza” – alla cancelleria della Corte a mezzo posta elettronica certificata. Il rispetto del termine è necessario per evitare la trasformazione del rito: in assenza di richiesta si avrà la sostituzione del modello procedimentale, e il Procuratore generale redigerà requisitoria scritta, proprio come avviene secondo il modello di cui all'art. 611 cod. proc. pen

È poi appena il caso di osservare come la previsione della presentazione a mezzo posta elettronica certificata sia ulteriore prudenziale misura volta, da un lato, ad evitare che il soggetto richiedente debba recarsi fisicamente negli uffici della Corte e, dall'altro, a consentire una più agevole gestione degli adempimenti di cancelleria successivi.

È infatti previsto che, in assenza di richiesta di discussione orale, il Procuratore generale – opportunamente informato – consegna per iscritto le sue conclusioni, trasmettendole alla cancelleria della Corte a mezzo della posta elettronica certificata, entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza. La cancelleria, a sua volta, invierà ai difensori delle altre parti le conclusioni del Procuratore generale, e queste potranno far pervenire, entro il quinto giorno precedente l'udienza, le loro conclusioni, sempre avvalendosi della posta elettronica certificata, strumento essenziale per assicurare questa forma di contraddittorio senza necessità di accessi fisici nei locali della Corte di cassazione.

6.3.3. Nuova procedura ed esigenze di rinvio di udienze già fissate. – Il testo approvato dal Senato prevede, in forza di un subemendamento parlamentare all'emendamento governativo votato in Commissione, che le udienze per la trattazione secondo il rito partecipato, sia pubbliche che camerali, fissate per un giorno che risulterà compreso nello spazio temporale dato dai venticinque giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione, dovranno essere rinviate per dare modo alla parte ricorrente di poter esercitare utilmente il diritto di richiedere la discussione orale e quindi il mantenimento del

rito ordinario

Il rinvio sarà quindi necessario per far sì che ci siano i tempi per l'utile trasformazione del rito, operazione questa che implica la disponibilità di almeno venticinque giorni liberi da computare a ritroso dal giorno fissato per l'udienza, non potendosi procedere alla "cameralizzazione" non partecipata senza porre la parte privata ricorrente nelle condizioni di poter optare, con richiesta da farsi – come detto – "entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza", per il mantenimento del rito ordinario.

6.3.4. – Modalità di decisione. – Alla trasformazione del rito non segue obbligatoriamente l'adozione del modulo decisorio da remoto. Stabilisce infatti il testo licenziato dal Senato che la Corte decide "anche con le modalità di cui al comma 12-quater" (da leggersi, correttamente, come 12-quinquies, dato il difetto di coordinamento nel testo licenziato dal Senato). Anche e non sempre si afferma nella disposizione, e quindi la modalità di decisione da remoto sarà eventuale, sostanzialmente rimessa a una decisione preliminare della Corte medesima

7. Deliberazione da remoto. – Per previsione valida per l'intero periodo emergenziale (9 marzo – 30 giugno 2020), le deliberazioni collegiali in camera di consiglio, per la definizione dei procedimenti che non patiscono la sospensione, siano essi civili che penali, "possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia"

La norma, chiaramente, non pone un obbligo, sì come si è già detto con esclusivo riferimento al giudice di legittimità, ma accorda al giudice collegiale una possibilità, per evitare che alla deliberazione debba procedersi con riunione fisica entro una comune camera di consiglio, fattore questo di potenziale pericolo di contagio.

Spetterà dunque al giudice decidere le modalità con cui assumere la decisione.

Il testo destinato a diventar legge, nell'offrire una possibilità aggiuntiva di decisione, specifica che "il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge". Lo spazio virtuale generato dal collegamento da remoto da e tra i più componenti del collegio, in uno con lo spazio fisico in cui costoro si troveranno al momento del collegamento, sarà camera di consiglio. Occorrerà allora che il collegio, con opportune prescrizioni di autoregolamentazione, assicuri la segretezza della deliberazione, per dare un senso di garanzia alla identificazione normativa del luogo virtuale e dei luoghi fisici non istituzionali con la camera di consiglio.

Ulteriore previsione attiene poi ai procedimenti penali. Siccome può ben accadere che nessun componente del collegio si colleghi con gli altri dai locali dell'ufficio giudiziario, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato provvederà a sottoscrivere il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e avrà il compito di depositare il provvedimento in cancelleria "ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria".

Dunque, dispositivi e provvedimenti saranno custoditi dal presidente, o da altro componente, e solo quando sarà possibile verranno portati presso l'ufficio giudiziario per gli adempimenti necessari di deposito in cancelleria e di conservazione agli atti del fascicolo processuale.

8. Un'osservazione finale. – Le previsioni sulle udienze e sulle attività giudiziarie a distanza sono chiaramente di natura eccezionale, strettamente collegate all'emergenza sanitaria. Quando essa cesserà, sarà un bene il ripristino immediato delle ordinarie modalità di svolgimento delle udienze senza coltivare l'idea di far sopravvivere all'emergenza un più ampio utilizzo delle opportunità informatiche per "virtualizzare", in misura maggiore di quanto la disciplina ordinaria già preveda, le udienze, e in

particolare quelle dinanzi alla Corte di cassazione, che più delle altre si potrebbero prestare al tentativo perché in esse intervengono soltanto i difensori e non anche le parti e sono strutturalmente prive di attività istruttorie

Lo strumento tecnico è un valido supporto per i momenti di necessità, e il legislatore ha ben fatto a legittimarne un ampio uso per evitare il rischio della paralisi dell'attività giudiziaria nella fase più acuta dell'emergenza, ma non dovrà snaturare il volto della giustizia. L'udienza tradizionalmente intesa, luogo di ascolto in presenza fisica delle ragioni delle parti, è carattere essenziale del render giustizia e momento qualificante il lavoro dei giudici, anche della Corte suprema.

È anzitutto diritto delle parti, come il legislatore dell'emergenza mostra di volere nel regolare la trasformazione del rito per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, subordinandola alla volontà della parte ricorrente; ma è anche un modulo decisivo prezioso per i casi di maggiore complessità ed è garanzia di effettiva pubblicità.

Sono queste considerazioni che dovranno essere approfondite per resistere al fascino della tecnica, specie quando questa, per un fatto imprevedibile e drammatico, ha avuto modo di erompere con forza e all'improvviso nell'ambiente ovattato della Corte suprema, provocando ora disagio per il ritardo nei processi di modernizzazione, ora compiaciuta sorpresa, ora qualche facile entusiasmo.
